



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 20 ottobre 2016

INDICE

Art. 1.....	pag. 3
Art. 2.....	pag. 3
Art. 3.....	pag. 3
Art. 4.....	pag. 3
Art. 5.....	pag. 3
Art. 6.....	pag. 4
Art. 7.....	pag. 4
Art. 8.....	pag. 4
Art. 9.....	pag. 4
Art. 10.....	pag. 4
Art. 11.....	pag. 4
Art. 12.....	pag. 5
Art. 13.....	pag. 5
Art. 14.....	pag. 5

ART. 1

Il Comune di Casalfiumanese assegna lotti di terreno a norma del presente Regolamento per colture ortive al fine di favorire la socializzazione.

ART. 2

L'assegnazione dell'orto potrà essere effettuata ai cittadini residenti da almeno due anni nel Comune di Casalfiumanese, che ne facciano richiesta su apposito modulo.

I requisiti necessari per concorrere all'assegnazione sono i seguenti:

- anziani di età non inferiore ai 55 anni che non svolgano alcuna attività lavorativa retribuita;
- invalidi e portatori di handicap (indipendentemente dall'età); in questo caso verrà verificata l'utilità e la compatibilità dell'utilizzo dell'orto rispetto alla condizione del richiedente appartenente alle categorie di cui sopra.

Qualora le domande superino il numero dei lotti disponibili, verrà compilata una graduatoria delle condizioni socio economiche dei richiedenti (ISEE) che avrà valore annuale.

Ogni nucleo familiare, anche con più anziani, può inoltrare una sola domanda e quindi avere assegnato un solo orto. Per nucleo familiare si intende la convivenza di fatto.

ART. 3

Al fine di favorire la socializzazione e lo scambio di esperienze tra generazioni diverse, una quota non inferiore al 20% degli orti anziani complessivamente messi a disposizione nel territorio comunale, è riservata all'assegnazione a cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno due anni nel Comune di Casalfiumanese;
- età compresa tra i 18 ed i 55 anni non compiuti, o uguale o superiore ai 55 anni qualora in attività lavorativa.

Qualora le domande superino il numero dei lotti disponibili, verrà compilata una graduatoria delle condizioni socio economiche (ISEE) dei richiedenti con valore annuale.

Ogni nucleo familiare, può inoltrare una sola domanda e quindi avere assegnato un solo orto. Per nucleo familiare si intende la convivenza di fatto.

ART. 4

Per la corretta gestione delle aree assegnate, l'Assessore ai Servizi Sociali può designare un referente, scelto tra gli assegnatari degli orti e periodicamente convoca l'Assemblea di tutti gli assegnatari.

ART. 5

Ogni orto non deve di norma superare i 50 mq. e deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario.

Eventuale aiuto di familiari non può mai essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell'assegnatario.

In caso di assenza giustificata, l'assegnatario può farsi sostituire per un periodo limitato nel tempo.

Costituiscono motivi di revoca dell'assegnazione:

- il fatto che la coltivazione dell'orto venga effettuata continuativamente da persona diversa dall'assegnatario;
- l'orto sia lasciato in stato di abbandono non giustificato o mal coltivato per un periodo di 3 mesi;
- il furto di oggetti o prodotti altrui;

- il mancato rispetto delle norme del Regolamento.

In caso di decesso di uno dei due coniugi/conviventi, l'assegnazione dell'orto spetta al coniuge/convivente superstite, purché ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti.

Qualora il coniuge/convivente non ne faccia richiesta, si potrà concordare con i familiari un periodo di tempo nel corso del quale poter terminare la raccolta degli ortaggi.

Gli orti non possono essere ceduti ad altri, nè in affitto, nè sotto qualsiasi altra forma, pena la decadenza dell'assegnazione.

All'assegnatario è fatto divieto di modificare la perimetrazione dell'area ortiva di cui usufruisce.

ART. 6

E' fatto assoluto divieto di costruire capanni ad uso individuale, di procedere a recinzioni, di allevare animali di qualsiasi specie, di portare animali a passeggio all'interno dell'area ortiva.

Nelle aree ortive è vietata la coltivazione di piante che possano danneggiare i vicini assegnatari e l'uso di coperture.

L'impiego di attrezzature particolari deve essere esplicitamente autorizzato, facendo particolare attenzione a non creare situazioni di pericolo per bambini o animali, salvaguardando inoltre l'ordine e il decoro; i suddetti materiali devono integrarsi perfettamente con il paesaggio.

E' vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone. E' consigliato l'uso di antiparassitari ecologici. Sono da preferirsi metodologie di coltivazione ecocompatibili.

ART. 7

Gli assegnatari si impegnano ad accudire le aree che delimitano gli orti e a provvedere alla pulizia e alla sistemazione delle aree di uso comune.

I rifiuti devono essere raccolti e smaltiti a cura degli assegnatari.

ART. 8

L'assegnatario che non osserverà le norme del presente Regolamento verrà prima richiamato al rispetto del regolamento stesso.

Se entro un mese l'assegnatario non rimuove le cause che hanno originato il richiamo, si procede alla revoca dell'assegnazione dell'orto.

ART. 9

Ogni sei mesi (in primavera e in autunno) si provvede a verificare l'andamento della gestione orti, procedendo al censimento dei lotti liberi e alla eventuale loro assegnazione.

Qualora siano disponibili molti lotti, possono essere assegnati nel corso dell'anno, sulla base delle domande pervenute.

ART. 10

L'assegnazione dell'area ortiva a ciascun assegnatario ha validità annuale e si intende rinnovata di anno in anno qualora non sorgano motivi contrastanti le norme del presente regolamento.

ART. 11

L'assegnatario si impegna ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento e a comunicare l'eventuale intento di rinuncia all'assegnazione.

Sono a carico degli assegnatari i consumi di acqua relativi alle zone ad orti.

ART. 12

L'assegnatario non può cedere a terzi, dietro qualsiasi compenso, i prodotti dell'orto; in caso contrario verrà immediatamente revocata la concessione. Eventuali eccedenze di produzione possono essere cedute gratuitamente a case di riposo, ospedali, scuole dell'infanzia o persone bisognose. Possono essere concordate con le scuole attività di coltivazione collettiva.

ART. 13

L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui ricorrano esigenze di carattere pubblico, può disporre delle aree transitoriamente destinate ad orti dandone comunicazione agli Assegnatari, i quali ultimi non hanno diritto ad alcun compenso a qualsiasi titolo e all'assegnazione di altra area per lo stesso fine.

ART. 14

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per danni o incidenti a persone e cose.